



progetto Scuola

la storia della Costituzione repubblicana



CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA BASILICATA



ProgettoScuola
Consiglio Regionale della Basilicata

2 giugno
1946

Contestualmente al referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica, il **2 giugno 1946**, il popolo italiano elesse anche l'**Assemblea Costituente**, incaricata di scrivere la **nuova Costituzione** dello Stato. L'Assemblea, composta da **556 deputati**, iniziò i suoi lavori nell'estate del **1946**: il **15 luglio** deliberò la nomina di una **Commissione ristretta** (la Commissione per la Costituzione), composta di **75 membri**, scelti dal Presidente in proporzione alla consistenza numerica dei vari Gruppi Parlamentari cui venne affidato l'incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea.

4 marzo
20 dicembre
1947

La Commissione, presieduta da **Meuccio Ruini**, si articolò a sua volta in **3 Sottocommissioni**: il testo preparato venne così discusso dall'Assemblea plenaria dal **4 marzo al 20 dicembre 1947**.

1 gennaio
1948

La **Costituzione** fu approvata dall'Assemblea Costituente il **22 dicembre 1947**, venne promulgata a Palazzo Giustiniani dal Capo Provvisorio dello Stato, **Enrico de Nicola**, il **27 dicembre 1947** ed entrò in vigore il **1 gennaio 1948**.

Da allora la Costituzione repubblicana è stata modificata diverse volte:

le modifiche più importanti fino ad oggi entrate in vigore sono state disposte dalla legge costituzionale **18 ottobre 2001, n.3** che ha interamente riscritto il Titolo V della Parte Seconda della Costituzione stessa.

1

La storia della Costituzione repubblicana



progetto Scuola

la struttura della Costituzione repubblicana



CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA BASILICATA



ProgettoScuola
Consiglio Regionale della Basilicata

Principi fondamentali

La Costituzione della Repubblica italiana si apre con l'elenco dei **PRINCIPI FONDAMENTALI** che regolano la vita civile ed in seguito si articola in **DUE GRANDI PARTI**, la prima delle quali disciplina i **diritti e i doveri dei cittadini**, mentre la seconda disciplina il vero e proprio **ordinamento della Repubblica**.

Parte prima

La **PARTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE** si propone di assicurare le principali **libertà dei cittadini** nei confronti dello Stato (es. libertà personale, libertà di stampa) e di garantire loro alcuni fondamentali **diritti** nei confronti dei poteri pubblici (es. diritto alla salute, diritto allo studio), di consentire ai cittadini di concorrere a determinare le decisioni politiche (es. diritto di voto) ed infine di **tutelare** alcuni soggetti più deboli della società nei confronti di altri soggetti privati più forti (es. diritti dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro). A fronte di tali diritti vengono imposti dalla Costituzione anche alcuni doveri (es. dovere di difendere la Patria, dovere di fedeltà alla Repubblica).

Parte seconda

La **PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE** disciplina la struttura e le funzioni dei principali organi dello Stato (le Camere, la Presidenza della Repubblica, il Governo, la Magistratura e la Corte Costituzionale) e delle autonomie territoriali (Regioni, Province e Comuni), prevedendo anche le modalità per modificare la Costituzione e l'unico limite esplicito alla revisione costituzionale (il divieto di modificare la forma repubblicana).

Chiudono la Costituzione **XVIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**.

2 La struttura della Costituzione repubblicana





progetto Scuola

la revisione o l'integrazione della Costituzione repubblicana



CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA BASILICATA



ProgettoScuola
Consiglio Regionale della Basilicata

La **Costituzione** repubblicana può essere **modificata** (mediante le **leggi di revisione costituzionale**) oppure **integrata**, senza che alcun articolo di essa sia formalmente modificato (mediante tutte le altre leggi costituzionali).

Modifiche
integrazioni

Sia le **leggi di revisione** costituzionale che quelle **integrative** della Costituzione sono **approvate dal Parlamento** con un procedimento aggravato, che richiede una **doppia approvazione** da parte di ciascuna delle due Camere (con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra non inferiore a tre mesi) e, nella seconda votazione, una maggioranza più ampia di quella necessaria per l'approvazione delle leggi ordinarie (la maggioranza assoluta dei componenti invece che la maggioranza dei presenti).

Referendum
confermativo

Tutte le leggi costituzionali possono essere sottoposte a **referendum confermativo** se nella seconda votazione non viene raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei componenti in almeno una delle due Camere.

In tal caso, **entro tre mesi** dalla pubblicazione della legge sulla **Gazzetta Ufficiale** (senza formula di promulgazione), **1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori** oppure **5 Consigli regionali**, possono chiedere che la legge costituzionale approvata dalle Camere sia sottoposta a **referendum** e la legge non viene promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto al voto, che è requisito di validità per i referendum abrogativi sulle leggi ordinarie).

3

La revisione o l'integrazione della Costituzione repubblicana